

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE

Articolo 1 – Ordine di Riferimento

L'ordine di riferimento, come sopra riportato, è disciplinato dalle presenti condizioni generali.

Articolo 2 – Applicabilità delle presenti Condizioni Generali

Le presenti condizioni generali si applicano alle prestazioni di "natura intellettuale" intendendosi quelle che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse

Più in particolare, sono da annoverare quelle prestazioni:

- i. che implicano attività che richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate e la ideazione di soluzioni progettuali personalizzate;
- ii. che non si esauriscono nel loro carattere "immateriale", occorrendo che siano prevalentemente caratterizzate dal profilo professionale, ossia da uno specifico apporto personale e professionale del singolo operatore;
- iii. che vengono effettuate con lavoro prevalentemente proprio e, per tale ragione, presentano un'organizzazione di impresa ed un rischio trascurabili.

Le presenti condizioni generali, se non espressamente derogate per iscritto dalla Guerrato Spa, costituiscono parte integrante di tutti gli ordini di acquisto delle prestazioni di natura intellettuali da parte della Scrivente e s'intendono integralmente accettate da parte del Professionista.

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalle clausole del presente atto e sono da ritenersi nulle eventuali clausole derogatorie che figurino nelle fatture, nei preventivi, nei consuntivi non autorizzati, ecc.

Articolo 3 – Condizioni essenziali

- 3.1. Le presenti condizioni di acquisto annullano tutte le condizioni di vendita eventualmente esposte nei preventivi del Professionista.
- 3.2. Il contratto d'opera intellettuale è riservato alle persone fisiche, in caso di professioni c.d. "protette", che prevedono l'iscrizione ad un albo professionale; l'iscrizione all'albo è condizione per poter esigere il compenso (art. 2231 c.c.).
- 3.3. L'accettazione da parte del Professionista dell'eventuale incarico dovrà essere fatta controfirmando il relativo documento, da spedire alla Guerrato Spa, a ½ mail all'indirizzo della persona di riferimento di Guerrato Spa che ha predisposto l'incarico.
- 3.4. Ne consegue che all'atto della firma dell'incarico di riferimento tutti gli eventuali allegati si riterranno automaticamente accettati nei contenuti e modalità.
- 3.5. Trascorsi comunque 5 (cinque) giorni dalla data di emissione dell'incarico senza ricevere conferma da parte del Professionista, la Guerrato Spa riterrà tacitamente accettato l'incarico stesso con tutte le condizioni in esso contenute.
- 3.6. La presentazione dei progetti, elaborati, relazioni e studi di sorta dovrà essere tassativamente quella indicata sull'incarico e non potrà essere prorogata se non dietro conferma scritta della Guerrato Spa.
- 3.7. L'opera commissionata al professionista deve rispettare i disposti della normativa tecnica applicabile allo specifico settore al fine di garantire la conformità e l'adeguatezza delle soluzioni tecniche adottate. La norma tecnica si riferisce all'insieme delle leggi e regolamenti e delle disposizioni tecniche che stabiliscono le prescrizioni ed i requisiti da seguire nella progettazione, costruzione, manutenzione e utilizzo delle strutture, impianti e prodotti.
- 3.8. La mancata osservanza dei termini di presentazione o il riscontro di inadeguatezza progettuale rispetto all'opera commissionata autorizza la Guerrato Spa ad annullare per esclusiva colpa del

Professionista, la totale o parziale attività commissionatagli, dandogli addebito di tutte le spese a cui si dovesse andare incontro.

- 3.9. Per patto espresso i prezzi convenuti nell'incarico si intendono fissi ed invariabili fino al completamento della prestazione, fatti salvi eventuali ulteriori accordi tra le Parti, riportati per iscritto.
- 3.10. Per il principio della post-numerazione del corrispettivo, Guerrato Spa deve anticipare le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso (art. 2234 c.c.)
- 3.11. È facoltà della Guerrato Spa di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione ed insindacabilmente, con raccomandata A.R., con diritto del Professionista esclusivamente a pretendere il pagamento delle spese sostenute e con espressa esclusione del pagamento del mancato guadagno e più in generale di qualsivoglia ulteriore pretesa.
- 3.12. Guerrato Spa si riserva, comunque, di addebitare al Professionista tutte le spese e i danni eventualmente subiti dalla Guerrato Spa in dipendenza del mancato rispetto, da parte del Professionista, dei termini di consegna o della qualità degli elaborati commissionati al Professionista de quo.
- 3.13. Gli incarichi non sono assolutamente cedibili, così come pure i crediti derivanti salvo autorizzazione scritta in deroga dalla Guerrato Spa.
- 3.14. Ad ogni ordine della Guerrato Spa dovrà necessariamente corrispondere un'unica fattura. Saranno respinte le fatture riferite a più ordini.

Articolo 4 – Contabilità, Fatturazione e Pagamenti

Saranno riconosciuti al Professionista i compensi dovuti per la prestazione della sua opera intellettuale mediante contabilizzazione nella misura pattuita nell'incarico, applicando in funzione dell'avanzamento dello studio i prezzi unitari indicati nell'ordine di riferimento, i quali comprendono e compensano tutti gli obblighi ed oneri di cui all'ordine stesso ed ai suoi allegati, nessuno escluso, ed in genere quanto occorra per completare l'opera nei modi e nei tempi previsti, a perfetta regola d'arte nonché ogni onere, diretto o indiretto, anche se non espressamente previsto o richiamato nel presente ordine purché afferente ed occorrente all'esecuzione dell'opera stessa.

L'emissione delle Fatture da parte del Professionista avverrà come previsto dalla normativa vigente, previo accertamento da parte del Responsabile di Funzione/Commessa della Guerrato Spa.

Le fatture sono emesse a consuntivo, per gli incarichi di natura consulenziale (studi legali, p.e.) o in funzione dello stato di avanzamento dello studio e conseguentemente della redazione dei relativi elaborati per gli incarichi di tipo tecnico (Direzione lavori, progettazione, ecc).

Le fatture emesse dovranno essere intestate:

GUERRATO S.p.a., con sede legale in Via L. Einaudi, 42 - 45100 Rovigo (RO), Codice Fiscale e Partita IVA 00099440299.

Le stesse dovranno riportare la modalità di pagamento di cui all'ordine di riferimento, la precisazione delle coordinate del conto sul quale effettuare il bonifico bancario, il riferimento numerico dell'ordine, il **CIG** ed il **CUP** ove previsti.

Le fatture emesse, in applicazione della cd. "Fatturazione Elettronica" ex. Legge di Bilancio 2018 (Circolare 8/E del 30 Aprile 2018 e provvedimento numero 89757 del 30 Aprile 2018), devono essere inviate in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Il Canale telematico della Guerrato Spa è: **M5UXCR1**.

Il Professionista è tenuto a provvedere a tale invio nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Non saranno contabilizzate attività o parte di esse per le quali:

- a) non risultino positivamente risolte e chiuse tutte le Non Conformità riscontrate, di competenza del Professionista;
- b) non siano stata prodotta tutta la documentazione, prevista a carico del Professionista e formalmente presentata ed accettata dalla Guerrato Spa.

La Guerrato Spa, previa approvazione, pagherà le fatture del Professionista nei termini riportati nell'incarico

di riferimento.

L'eseguito pagamento al Professionista di uno o più stati di avanzamento del progetto (in casi di studio complesso) non costituisce accettazione della qualità di quanto da Egli prodotto, avendo la redazione dei citati avanzamenti esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria.

Articolo 5 – Disposizioni in materia ambientale ed energetica

Guerrato è attenta alla sostenibilità dei servizi offerti pertanto richiede ai propri prestatori d'opera intellettuale di privilegiare nelle loro valutazioni quelle soluzioni che limitino l'impatto ambientale ed energetico che la realizzazione dell'opera possa arrecare all'ambiente.

Ove applicabile, ad esempio per in carichi di progettazione, essa dovrebbe tener conto del ciclo di vita dell'opera e dei suoi componenti, ovvero attuare soluzioni per:

- garantire una maggior durabilità dell'opera;
- limitare la produzione di rifiuti da manutenzione;
- privilegiare il recupero dell'opera a fine ciclo di vita piuttosto che il suo smaltimento;
- favorire soluzioni con basso consumo energetico, ovvero con le migliori performance attualmente disponibili sul mercato, a prezzi sostenibili.

Per l'accesso nei cantieri ed in generale nei luoghi di lavoro, Il Professionista è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni le prescrizioni in materia ambientale di seguito riportate:

- eventuali rifiuti prodotti durante le attività lavorative devono essere asportati nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente e/o depositati negli appositi contenitori presenti nel sito e smaltiti a propria cura e spese;
- i mezzi di trasporto devono essere parcheggiati nelle apposite aree delimitate con motore spento;
- è vietato fumare all'interno di tutta l'area di cantiere e negli uffici.

Articolo 6 – Disposizioni in materia di Responsabilità Sociale

Il Professionista, qualora facente parte di uno studio associato, si impegna ad osservare ed ottemperare i requisiti in materia di Responsabilità Sociale, come definiti dalla norma di riferimento SA8000.

In particolare:

- divieto all'utilizzo e/o sostegno del lavoro infantile e del lavoro obbligato;
- divieto all'utilizzo e/o sostegno di qualunque forma di discriminazione nella gestione delle risorse umane;
- rispetto del diritto all'associazione e contrattazione collettiva, spettante al proprio personale;
- rispetto del CCNL di riferimento con particolare riguardo all'orario di lavoro, alla retribuzione e alle procedure disciplinari;
- rispetto delle norme disciplinari e ostacolo all'utilizzo di comportamenti e/o linguaggi minacciosi, offensivi o comunque di abuso verbale;
- accogliere audit di parte secondo la Guerrato Spa, mettendo a disposizione risorse e tempi adeguati.

Articolo 7 – Politica Aziendale, Certificazioni e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Accettazione della politica Guerrato, alla data dell'ultimo aggiornamento, non allegata alle presenti condizioni generali, ma disponibile nel sito www.guerrato.it all'interno dell'area certificazioni.

In tale ambito il Professionista prende atto che Guerrato SpA è certificata per seguenti sistemi di gestione: Qualità (ISO9001), Ambiente (ISO14001), Salute e sicurezza sul lavoro (ISO45001), Energia (ISO50001), Prevenzione della corruzione (ISO37001), Responsabilità Sociale (SA8000), Energy Service Company (ESCO – ISO11352), F-Gas (Reg. UE 2015/2067), Parità di Genere (PdR125), Gestione delle risorse umane/ Diversità e inclusione (ISO30415).

Il Professionista dichiara e garantisce di adottare le precauzioni opportune, tra cui la formazione e

l'informazione dei propri dipendenti e amministratori, affinché siano prevenuti, individuati ed affrontati atti di corruzione nella propria realtà aziendale; il Professionista, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che la Guerrato Spa ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico, Regolamento Disciplinare e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

Il Professionista aderisce ai principi di cui al succitato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché ai suoi allegati si impegna a rispettarne i contenuti e, in generali, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni così come riportate nel predetto Modello. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o dipendenti e/o aventi causa, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione.

La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il Professionista manleva fin d'ora la Guerrato Spa per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Professionista o di suoi eventuali collaboratori, e/o dipendenti e/o aventi causa."

Articolo 8 – Privacy

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") disciplinava la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, secondo la normativa indicata, tale trattamento è stato improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti.

Considerata l'entrata in vigore del regolamento (GDPR General Data Protection Regulation) UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati si è proceduto ad adeguare la nostra informativa privacy.

Le Parti si impegnano a trattare i dati nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Articolo 9 – Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente Contratto, si stabilisce la competenza esclusiva ed irrevocabile del Foro di Pescara.

In nessun caso di controversia il Professionista potrà comunque sospendere, rallentare o ritardare le attività affidate, a meno di espressa comunicazione di Guerrato spa.

Rovigo,

Per la Guerrato S.p.A.



Timbro e firma del Professionista